



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 20 marzo 2012

Circolare informativa

La presente circolare per informarVi in merito ad alcune novità riguardanti le operazioni effettuate con soggetti passivi esteri ed alle relative modalità di registrazione/integrazione delle fatture.

A partire dal **17 marzo 2012** (60° giorno successivo all'entrata in vigore della c.d. Legge Comunitaria a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sono operative le modifiche all'art.17 comma 2, D.P.R. 633/72 che, nella nuova versione, prevede l'**obbligo di assolvimento dell'IVA sulle prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter D.P.R. 633/72) ricevute da soggetti passivi UE mediante integrazione della fattura estera, procedura già prevista per l'acquisto intracomunitario di beni.**

In altri termini dal 17 marzo 2012 non è più possibile emettere autofattura in caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti UE ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72.

Rimane invece **l'obbligo di emettere autofattura**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72, **in caso di:**

1. prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra UE
2. prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE sottoposte a particolari deroghe (non generici), ai sensi degli artt. 7-quater e seguenti del D.P.R. 633/72 , quali:
 - servizi relativi a beni immobili
 - trasporto di persone
 - servizi di ristorazione e catering;
 - servizi di locazione, anche finanziaria;
 - prestazioni di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e simili, comprese le fiere ed esposizioni.

Sia in caso di integrazione della fattura estera sia in caso di emissione di autofattura, il documento prodotto dovrà essere annotato nel registro delle fatture emesse in maniera distinta dalle altre.

Sempre a decorrere dal **17 marzo 2012** cambiano anche le regole per l'individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di **servizi c.d. generiche** (di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/72) scambiate con soggetti passivi esteri (**UE ed Extra-UE**). (il momento di effettuazione dell'operazione è quello da cui decorrono i termini per fare le registrazioni contabili).

Il nuovo comma 6 dell'art. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce in particolare che le suddette prestazioni si considerano effettuate al momento di **ultimazione del servizio**. Inoltre dette operazioni, se aventi carattere continuativo e periodico, assumono rilevanza ai fini IVA alla data di maturazione del corrispettivo.

In attesa di chiarimenti ministeriali, si forniscono i seguenti suggerimenti operativi per la corretta individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, avendo la data di ultimazione del servizio una collocazione temporale piuttosto incerta:

- servizio ricevuto da fornitore UE: obbligo di integrare la fattura ai fini IVA entro il mese di ricevimento della stessa, **meglio ancora entro il mese della data fattura** (in questo caso si fa riferimento, come per gli acquisti intracomunitari di beni, all'art. 46 del DL 331/93)
- servizio ricevuto da fornitore Extra-UE: teoricamente l'autofattura per l'assolvimento dell'IVA dovrebbe essere emessa e registrata al momento di ultimazione del servizio, di difficile individuazione per il cliente. In attesa di chiarimenti ministeriali, si consiglia di fare riferimento al ricevimento della fattura da parte del fornitore estero e procedere all'emissione e registrazione dell'autofattura entro lo stesso mese.

Nulla cambia invece per quanto riguarda il momento di effettuazione dell'operazione con riferimento alle prestazioni di **servizi c.d. non generiche**, ai sensi degli artt. 7-quater e seguenti del D.P.R. 633/72 (vedi elenco sopra riportato), ricevute da soggetti **UE ed Extra-UE**, che rimane quello del pagamento del corrispettivo.

Si ricorda infine di dotarsi di apposito timbro per l'integrazione delle fatture di acquisto ricevute da soggetti UE (beni e servizi).

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti
Bergamo e Associati